DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI, DI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA

Art. 5

Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

Il comma 11, dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1o gennaio 2002 la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".

Versione in vigore dal 1 luglio 2001, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalita' di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-accise-sui-prodotti-petroliferi-di/art-5-differimento-dell-applicazione-del-contributo-unificato-per-le-spese/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it